

STATUTO

IL DOMINO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEFERRO RM LARGO
BOCCACCIO SNC
Numero REA: RM - 928434
Codice fiscale: 05769341008
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - SEDE

1. Il presente statuto disciplina la Società Cooperativa Sociale denominata "Il Domino" con sede nel Comune di Colleferro (RM), Largo San Francesco n. 12, costituita, ai sensi e per gli effetti delle leggi 8 novembre 1991 n. 381 e 7 agosto 1997 n. 266 e del D.lgs n. 06/2003.
2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ARTICOLO 2 - DURATA

1. La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Pagina 1 di 33

TITOLO II OGGETTO

ARTICOLO 3 - OGGETTO

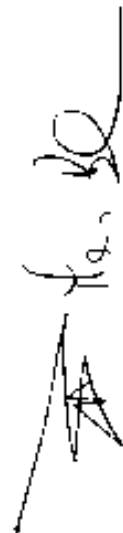
1. La cooperativa sociale, senza finalità lucrative ed ispirata ai principi della solidarietà e della mutualità, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione, giusta la lettera "a" ed "b" della legge 381/1991:

- di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, di handicappati o di soggetti con ritardi di apprendimento;
- di attività di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.

3. Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità, la Società potrà dare adesioni e partecipazioni ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile, ad enti ed organismi economici, consortili o fidejussori anche diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi di approvvigionamenti ed il credito; potrà inoltre svolgere



sul piano operativo – economico e finanziario, associarsi ed entrare a far parte di essi, purché non sostituiscano la sua attività prevalente, né si pongano in contrasto con le norme della L. 05/07/1991 n. 197 e del D.Lgs n. 385/1993.

4. La Società Cooperativa Sociale si propone, altresì, di svolgere con indirizzo mutualistico e solidaristico qualunque attività connesse agli scopi sopra elencati, rispettando, riguardo ai rapporti mutualistici, il principio della parità di trattamento dei soci.

5. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.



capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

4. I soci si dividono in due categorie:

A) soci ordinari;

B) soci volontari, i quali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, prestano la loro attività gratuitamente ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono impegnati a prestare la propria opera ed a fornire i propri servizi nella Società Cooperativa con le modalità di utilizzazione fissate ed opportunamente disciplinate dagli organi sociali e dall'eventuale Regolamento Interno.

2. I soci sono, inoltre, obbligati a versare la quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione, ad osservare lo statuto sociale, l'eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

3. È fatto divieto ai soci, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prendere parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Per acquisire la qualità di socio è necessario presentare domanda di ammissione e sull'ammissione decide l'organo di amministrazione.



- b. L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c. L'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà essere comunque inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ad 500,00 (cinquecento/00);
- d. La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati dall'assemblea.

ARTICOLO 7- PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
2. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
3. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
4. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 14 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

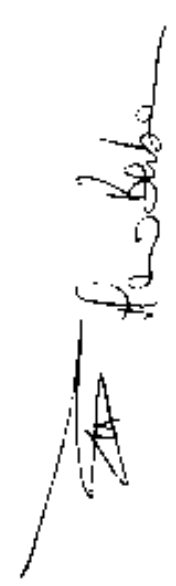
1. La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salva specifica autorizzazione scritta del Presidente di questa, previa delibera dell'assemblea.

2. L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.



ARTICOLO 9 – RECESSO DEL SOCIO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.
2. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio alla Società Cooperativa tramite raccomandata.
3. Spetta all'organo di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.
4. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 38.
5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
6. La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di poter svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.
7. La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

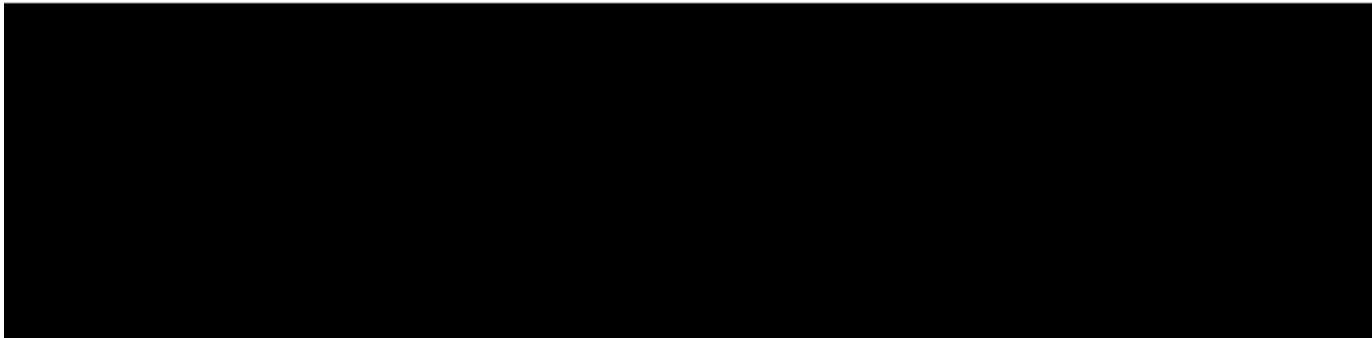


amministrativo, essere escluso il socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto;
- b) che, senza giustificati motivi, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, o che comunque svolge o tenti di svolgere in proprio, attività in concorrenza con quelle della società Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'assemblea;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento Interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentono la prosecuzione del rapporto.

Lo: BQ
A

2. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

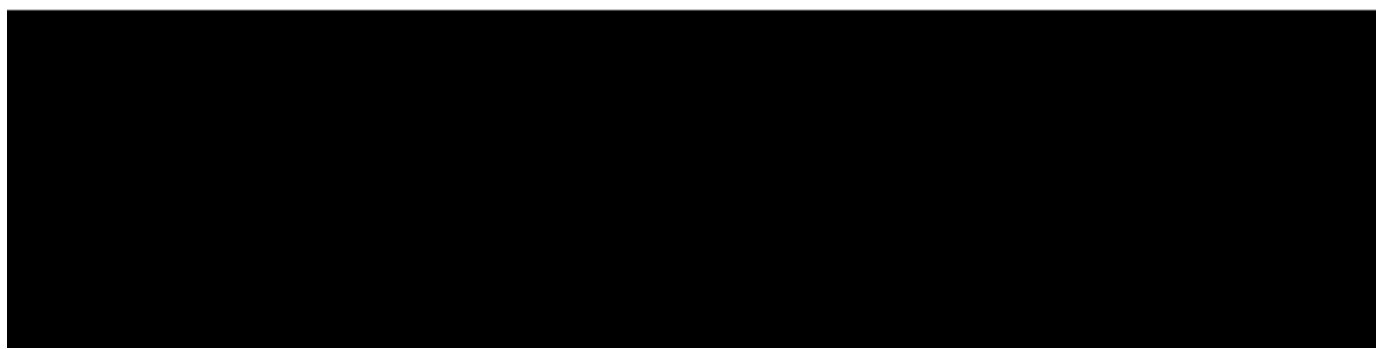


eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

2. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'assemblea. Gli eredi o legatari della di lui quota sociale, entro un anno dalla data del decesso, dovranno presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto ed indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o il rappresentante comune di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica quanto disposto dall'art. 2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.

ARTICOLO 12- LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

1. Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.
3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli 34, 35 (a titolo di ritorno), può



versate ed eventualmente rivalutate, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

6. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena la decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

7. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devoluti alla riserva ordinaria.

8. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

9. In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

10. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

11. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI AI SOCI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, next to the text of articles 9, 10, and 11.

ARTICOLO 14 - SOCI SPECIALI

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % per cento di quello previsto per i soci ordinari.



6. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

8. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

9. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

10. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

12. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 e seg. del presente statuto.

Ho

A

dall'articolo 10.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale, se nominato.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, in quest'ultimo caso purché sia possibile avere con certezza notizia dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
3. In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.



- a) approva il bilancio, la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) la modificazione dello statuto;
- e) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) determina i compensi annuali dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- l) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Ho

Ho

2479-bis c.c.

3. Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci.

4. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

5. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quanto si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto: in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

3. Nei casi previsti dal precedente articolo 17 lettere c), d), e), g), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

4. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese



comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.
Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

6. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

7. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

8. Per i soci speciali si applica l'articolo 14 del presente statuto.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI: VOTAZIONI

1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a norma di legge.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

2. Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

4. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato

5. Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente.
3. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
4. Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.



iscritto.

2. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

3. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

4. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

5. I soci hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 e non superiore a giorni 15.

6. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

7. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Pagina 18 di 33

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

9. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

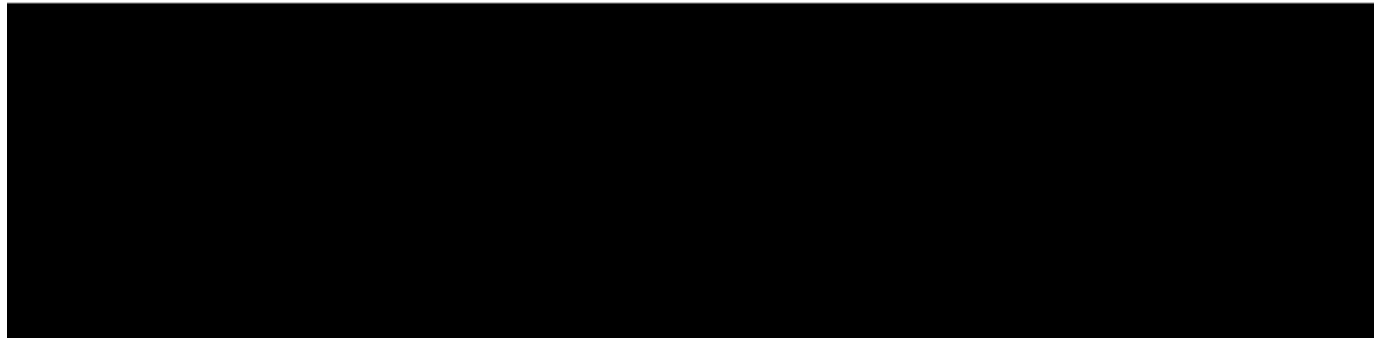
10. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

11. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 7 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto all'articolo 30 del presente statuto.

12. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

13. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

14. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.



- a) da un Amministratore Unico;
 - b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a undici membri, la maggioranza dei quali debbono essere soci cooperatori. I consiglieri possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:
 - b.1) con metodo collegiale;
 - b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto;
 - b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto;
2. Fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono essere adottate con metodo collegiale.
3. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.
4. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.
6. In caso di vacanza di uno o più posti di Amministratore, il Consiglio dovrà completarsi a norma dell'art. 2386 del C.C..
7. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi almeno due volte l'anno.
8. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea.
2. Può delegare, nelle materie consentite dalla legge, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei propri membri, o ad uno o più dei propri membri, determinando i limiti di delega.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.
5. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
6. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.
7. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.



8. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2) e b.3) del comma 1 dell'articolo 23 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;
- c) oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

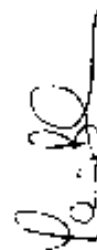
9. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale decidono sull'opposizione.

10. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 26 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. La nomina di consigliere di amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Pagina 22 di 33



altrove, purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

4. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

5. Le deliberazioni sono da ritenersi valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri; le votazioni possono essere pubbliche o segrete. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

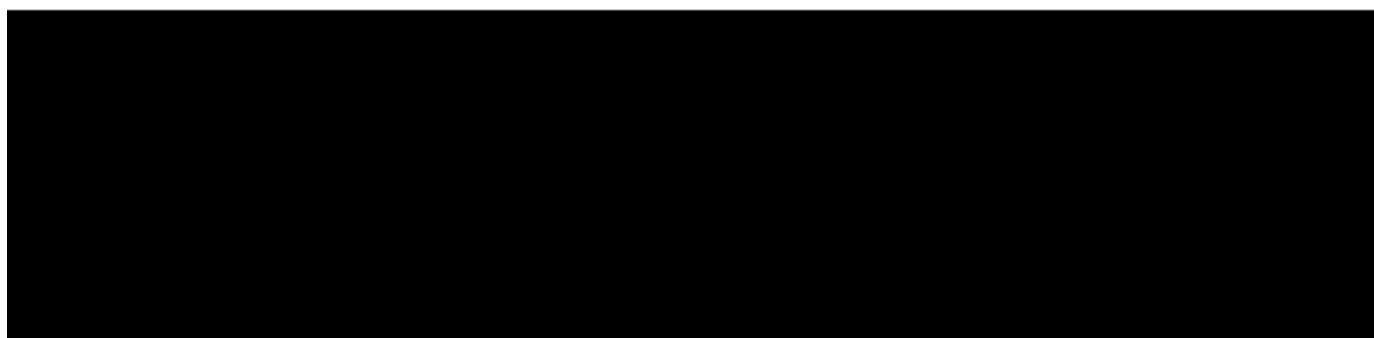
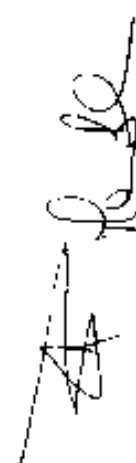
6. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri votanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

7. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea. Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che



- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto,
 - d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
 - e) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - f) assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
 - g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci.
2. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
3. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
4. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
5. Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti



per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.

6. Nella medesima relazione si devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

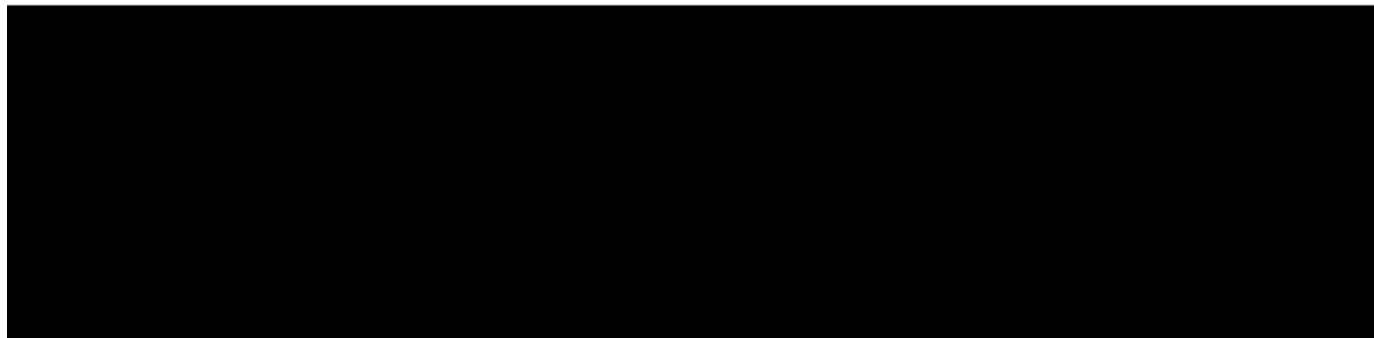
ARTICOLO 28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della Società

TITOLO VI ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29 – COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE

1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Cod.Civ., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale.
2. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Se nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.
4. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
5. La loro carica può essere gratuita.

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located on the right margin of the document.

1. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
2. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
3. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
4. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
5. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.
6. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

ARTICOLO 31 - COLLEGIO SINDACALE: ATTRIBUZIONI

1. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.
5. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
6. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
7. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
8. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
10. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, next to the list of articles.

ARTICOLO 32 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di cui all'art. 6;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti a norma dell'art. 11 del presente statuto;
- c) all'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da contributi pubblici o da introiti comunque ammessi per legge;
- f) Da qualunque liberalità o contributo che pervenisse alla Società Cooperativa Sociale, per essere impegnato al fine del raggiungimento degli scopi sociali

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 16/12/1977 n° 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.

Pagina 28 di 33

volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo,

2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4 del presente statuto.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38.

TITOLO VIII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 34 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4. L'organo amministrativo dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della Società Cooperativa Sociale.

5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 26 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%, secondo quanto previsto dall'art. 2545 quater del Codice Civile;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 35 del presente statuto.
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 32 del presente statuto.



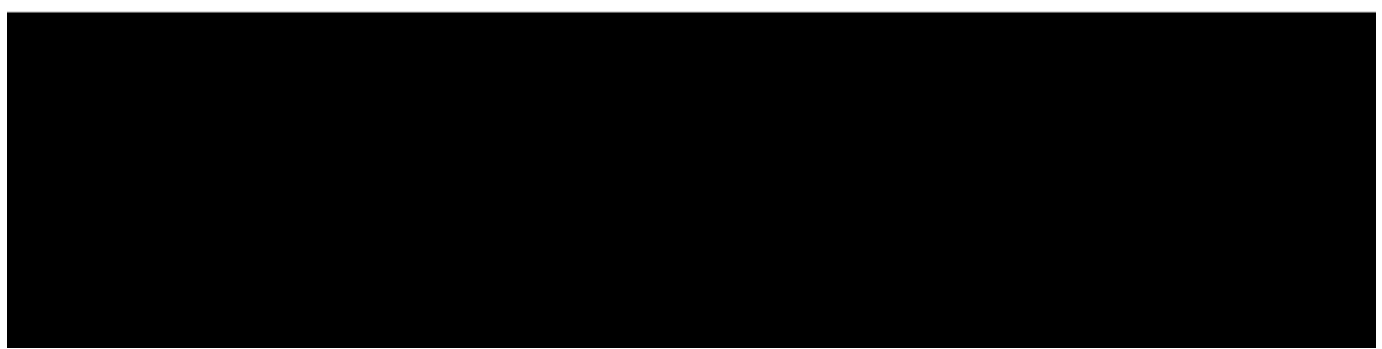
1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare una maggior remunerazione dei soci lavoratori per le prestazioni effettuate nei confronti della cooperativa, che eccedono l'ordinaria attività lavorativa prevista nel CCNL sottoscritto dalle parti.

3. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a), b) ed f) dell'articolo 34 del presente statuto.

4. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida, mediante integrazione dei compensi percepiti;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c. mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa come previsto dalla Legge n° 59/92.



ARTICOLO 36 - CAUSE DI SCIoglimento E NOMINA DEI LIQUIDATORI

1. Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt. 2448, escluso il n. 4), e 2544 del C.C. o per volontà dei soci.
2. L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione, ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

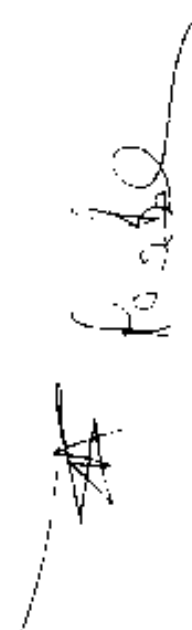
TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al

Pagina 32 di 33

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located on the right side of the page.

- dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente. Il terzo Arbitro fungerà da Presidente.
2. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
 3. Il Collegio Arbitrale così costituito giudicherà senza possibilità di appello "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura.
 4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
 5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
 6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 39 - NORMATIVE APPLICABILI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.
2. I rinvii alla normativa relativi ai limiti di capitale ed ai requisiti mutualistici hanno natura di rinvio formale.

[Firma]



Pagina 33 di 53